TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 278

Enti e istituti di istruzione della Marina militare

Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attivita' di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:

a) Istituto idrografico della Marina militare;

b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri";

c) Centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 28 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	V — Istituti di istruzione e formazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-278-enti-e-istituti-di-istruzione-della-marina-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it